

**Corso di Laurea Triennale in
Scienze e Tecniche Psicologiche
(Classe L-24 Psicologia) Durata:**

3 anni

Crediti: 180 CFU

Accesso: numero programmato locale

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2022-2023

**(Approvato nel Consiglio di Dipartimento del
12/07/2022)**

SOMMARIO

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento	3
Art.2 – Consiglio di Corso di Studio Triennale	3
Art.3 – Docenti del CdS	4
Art.4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi	5
Art.5 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali	5
Art.6 – Requisiti di ammissione	5
Art.7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)	6
Art.8 – Tipologia delle forme didattiche adottate	6
Art.9 – Modalità per garantire i requisiti di docenza	6
Art.10 – Organizzazione didattica	6
Art.11 – Manifesto degli Studi	7
Art.12 – Piano di studi	7
Art.13 – Mobilità internazionale degli studenti	8
Art.14 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente	8
Art.15 – Programmi dei corsi	8
Art.16 – Propedeuticità e obbligo di frequenza	8
Art.17 – Verifica dell'apprendimento e acquisizione dei CFU	8
Art.18 – Richieste di convalida	11
Art.19 – Annullamento esami	11
Art.20 – Opportunità offerte durante il percorso formativo	12
Art.21 – Prova finale e conseguimento del titolo di studio	12
Art.22 – Tirocinio	13
Art.23 – Iniziative per l'Assicurazione della Qualità	13
Art.24 – Valutazione dell'attività didattica	14
Art.25 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo o Corso di Studio	15
Art.26 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero	15

Art.27 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero	16
Art.28 – Tutorato	17
Art.29 – Decadenza dallo status di studente	17
Art.30 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio	17
Art.31 – Disposizioni finali	17
Allegato 1 – Ordinamento Didattico	19
Allegato 2 – Strutture estere convenzionate con il Dipartimento	23

Art.1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Ai sensi dell'art.11, comma 2, della legge 341/1990 e dell'art.12 del DM 270/2004, il presente Regolamento, in conformità allo Statuto dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (d'ora in poi anche Ateneo), al Regolamento Generale di Ateneo, al Regolamento Didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, disciplina gli aspetti organizzativi del Corso di Laurea Triennale (da qui in avanti CdL triennale) in Scienze e Tecniche Psicologiche del Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (<http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche>), appartenente alla Classe L-24 – Psicologia.
2. La struttura didattica responsabile del Corso di Studio (da qui in avanti CdS) è il Dipartimento di Psicologia.
3. Le attività didattiche del CdS sono organizzate e gestite dal Consiglio di Corso di Studio Triennale (da qui in avanti CCdS).

Art.2 – Consiglio di Corso di Studi Triennale

1. Il CCdS in Scienze e Tecniche Psicologiche, ai sensi dell'art.33 dello Statuto di Ateneo e dell'art.10 del Regolamento Didattico di Dipartimento, è composto dai docenti di ruolo che afferiscono e insegnano al Corso di Studi e da una rappresentanza degli studenti pari alla misura minima prevista dalla legge (Art.39, comma 4, Statuto d'Ateneo). I docenti di ruolo non afferenti al CCdS ma con titolarità di insegnamento, se convocati dal Presidente, partecipano con diritto di voto alle attività del CdS concorrendo alla formazione del numero legale.
2. Il CdS è coordinato da un Presidente (o Coordinatore), eletto ai sensi del Regolamento elettorale d'Ateneo (Artt.102-106), che sovrintende e vigila sul buon andamento delle attività didattiche del CdS (Art.33, comma 8, Statuto d'Ateneo). Il Presidente ha la responsabilità del funzionamento del CCdS, ne convoca le riunioni ordinarie e straordinarie (Art.33, comma 8, Statuto d'Ateneo) e riferisce nel Consiglio di Dipartimento (da qui in avanti CdD) sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del corso di studio. Il Presidente verifica e garantisce che il carico didattico sia distribuito tra i docenti in modo equilibrato e senza eccessivi divari anche alla luce del loro inquadramento. Inoltre, può nominare delegati su specifiche tematiche

- e per periodi limitati e stabiliti di tempo, e un Vicepresidente che lo supplisca in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
3. I professori a contratto, se convocati dal Presidente, partecipano al Consiglio senza concorrere alla determinazione del numero legale e senza diritto di voto (Art.33, comma 7, Statuto d'Ateneo).
 4. Il CCdS ha i seguenti compiti primari:
 - a) definire gli obiettivi del corso di laurea;
 - b) definire l'offerta didattica programmata ed erogata;
 - c) valutare i risultati ottenuti e mettere a punto eventuali interventi correttivi, anche in risposta alle osservazioni evidenziate nelle schede di monitoraggio annuali così come nei rapporti di riesame ciclico, e/o fatte pervenire dagli studenti attraverso i loro rappresentanti al CCdS e alla Commissione Paritetica Docenti-Studenti (da qui in avanti CPDS) del Dipartimento;
 - d) verificare la congruenza dei piani di studio individuali con l'Ordinamento Didattico e gli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - e) riconoscere le attività formative svolte in precedenti carriere universitarie o presso altre sedi;
 - f) definire i contenuti dei programmi degli insegnamenti e delle altre attività didattiche in relazione agli obiettivi formativi del corso di laurea;
 - g) intervenire per correggere lacune o ridondanze nei programmi dei corsi e verificarne la congruenza rispetto al numero di crediti formativi assegnati;
 - h) definire i requisiti di ammissione ai corsi;
 - i) interagire con i Presidenti degli altri Corsi di Laurea attivi presso il Dipartimento di Psicologia e con il Direttore di Dipartimento in seno alla Consulta permanente dei Presidenti dei Corsi di Studio per definire politiche e strategie comuni.
 5. Il CCdS, nell'ambito della programmazione didattica, propone l'affidamento degli insegnamenti ai docenti in funzione del settore scientifico-disciplinare (da qui in avanti SSD) di afferenza specifico o del settore ad esso affine.
 6. Il CCdS individua gli insegnamenti vacanti e ne dà comunicazione al CdD ai fini dell'attivazione delle procedure per la loro copertura.

Art.3 – Docenti del CdS

1. Ciascun docente svolge la propria attività didattica in coerenza con il SSD di appartenenza e con l'assetto generale dell'Ateneo, partecipando eventualmente all'attività didattica di più corsi di studio, indipendentemente dal Dipartimento e dal Corso di Studi di afferenza.
2. Il CCdS propone al Direttore di Dipartimento l'impegno dei docenti dei Corsi di insegnamento in relazione alle tipologie didattiche indicate dagli specifici ordinamenti nel rispetto delle norme vigenti in materia di stato giuridico dei docenti.
3. Spetta al Direttore o su una sua delega, al Presidente del CdS, la vigilanza sull'adempimento dei doveri didattici dei docenti, ivi inclusi la regolarità e l'osservazione dell'orario delle lezioni, la regolarità degli esami di profitto e di laurea e il rispetto degli orari di ricevimento.

4. Ogni docente assicura il ricevimento studenti per non meno di due ore alla settimana. Gli orari di ricevimento sono disponibili sul sito del Dipartimento cliccando sul nominativo del singolo docente nella sezione “Docenti del Dipartimento” del sito.

Art.4 – Obiettivi formativi specifici del Corso e risultati di apprendimento attesi

Gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento sono disponibili ai seguenti link:

- <http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche><http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche> - [obiettivi-formativi-specifici-del-corso](http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche#obiettivi-formativi-specifici-del-corso);
- <http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche><http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche> - [risultati-di-apprendimento-attesi](http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche#risultati-di-apprendimento-attesi).

Art.5 – Profilo professionale e sbocchi occupazionali e professionali

Il profilo professionale e gli sbocchi occupazionali sono disponibili al seguente link:

<http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche#sbocchi>[http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche - sbocchi-professionali](http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche-sbocchi-professionali)

Il corso prepara alla professione di - (codifiche ISTAT):

- a) Intervistatori e rilevatori professionali – (3.3.1.3.2)
- b) Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale – (3.4.5.2.0)

Art.6 – Requisiti di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS triennale devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di un altro titolo di studio equivalente conseguito in Italia o all’estero ritenuto idoneo dalla normativa in vigore o dagli organi competenti.
2. Oltre a quanto richiesto dal comma 1, per l’ammissione è richiesta una preparazione adeguata per ciò che riguarda: comprensione ed espressione linguistica, ragionamento verbale, cultura generale e attualità, ragionamento logico-matematico e conoscenza di base della lingua inglese.
3. L’adeguatezza della preparazione degli studenti in possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificata secondo le modalità specificate in un apposito bando di accesso al numero programmato del CdS.
4. Nel suddetto bando saranno indicati, il numero programmato di studenti del CdS indicando i posti riservati per studenti stranieri, i parametri di valutazione della prova di ammissione, i criteri per la formazione della graduatoria e per i successivi scorrimenti.
5. I requisiti e le modalità di ammissione al CdS sono disponibili al seguente link: <http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche->

[psicologiche#conoscenze-richieste-per-1%E2%80%99accesso-e-modalit%C3%A0-di-ammissione](#)

Art.7 – Crediti Formativi Universitari (CFU)

Ai sensi dell'Art.10 del Regolamento Didattico d'Ateneo:

1. Le attività formative previste nel CdS prevedono l'acquisizione da parte degli studenti di Crediti Formativi Universitari (CFU).
2. A ciascun CFU corrispondono 25 ore di impiego complessivo dello studente (lezioni frontali e studio personale).
3. La frazione dell'impiego orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
4. Il carico standard di un CFU comprende:
 - a) 7 ore dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti; le restanti ore fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;
 - b) 8 ore dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle 25 ore totali previste, sono da dedicare allo studio e alla rielaborazione personale.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o attraverso altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite.

Art.8 – Tipologia delle forme didattiche adottate

L'attività didattica è articolata nelle seguenti forme:

1. lezioni frontali;
2. attività seminariali e/o convegnistiche;
3. esercitazioni pratiche.

Art.9 – Modalità per garantire i requisiti di docenza

1. Il CCdS propone la nomina dei docenti cui affidare la titolarità dei moduli didattici nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti dalla legislazione vigente.
2. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti a coloro che risultano in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei SSD afferenti agli insegnamenti della Classe di laurea.
3. Sono titolari e responsabili di attività formative i docenti di ruolo, i ricercatori universitari di tipo A e/o B e i professori a contratto.

Art.10 – Organizzazione didattica

1. La durata del CdS è di tre anni.
2. Ogni anno di corso è articolato in periodi didattici semestrali.

3. Le lezioni sono sospese nei periodi di vacanza accademica prevista dal calendario accademico d'Ateneo consultabile sul sito web www.unicampania.it.
4. Il diario ufficiale delle attività didattiche del CdS, in particolare le date di inizio e fine dei semestri e i periodi riservati alle attività di verifica, è stabilito annualmente dal CdS e riportato nel Manifesto degli Studi entro il mese di settembre sul sito web al seguente link: <http://www.psicologia.unina2.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche>.

Art.11 – Manifesto degli Studi

1. Entro le scadenze previste per la compilazione SUA-CdS di ogni anno, il CdD di Psicologia predispone il Manifesto annuale degli studi relativo al successivo anno accademico, su proposta del CCdS.
2. Il Manifesto degli studi del CCdS, improntato alla massima trasparenza dell'offerta didattica, porta a conoscenza degli studenti le disposizioni contenute nei regolamenti didattici. Esso indica i requisiti di ammissione e le modalità di accesso al CdS, la didattica erogata nell'anno accademico con l'elenco degli insegnamenti impartiti, i SSD di afferenza, il numero di crediti assegnati, l'eventuale articolazione in moduli e la distribuzione per anno e per semestre, i nominativi dei docenti qualora siano già stati individuati, le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze, i periodi di inizio e di svolgimento delle attività, i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini indicati.
3. Modifiche o aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, possono essere disposti nel manifesto degli studi, previa approvazione del CdD.

Art.12 – Piano di studi

1. Per il conseguimento della Laurea Triennale è richiesta l'acquisizione di 180 CFU negli ambiti e nei SSD previsti nel Piano di Studio (Ordinamento Didattico, Allegato 1).
2. Il Piano di Studio è approvato annualmente dal CdD, su proposta del CCdS.
3. Il Piano di Studio statutario è il piano di studio stabilito nel regolamento didattico del CdS.
4. Lo studente ha facoltà di sottoporre all'approvazione del CCdS, entro il 31 Dicembre di ciascun anno, un Piano di Studio individuale, che preveda delle opzioni tra gli insegnamenti complessivamente offerti dall'Ateneo, purché nel rispetto dell'ordinamento didattico del CdS (Allegato 1). Il piano di studio individuale, se coerente con gli obiettivi formativi del CdS, è approvato dal CCdS e può essere presentato dallo studente una sola volta nel ciclo di studio.
5. Il CCdS, oltre alle attività formative, può organizzare seminari, laboratori e stage esterni in collaborazione con istituzioni pubbliche e private italiane o straniere, a seconda delle necessità, essendovene concreta praticabilità e riscontrandosene l'opportunità formativa. Queste attività devono essere approvate singolarmente dal CCdS e svolgersi sotto la responsabilità didattica di un docente del Corso di Studi. I crediti didattici assegnati a tali attività saranno fissati dal CCdS di volta in volta.

Art.13 – Mobilità internazionale degli studenti

Nell’ottica di arricchire l’offerta formativa e la crescita intellettuale degli studenti, in armonia con le azioni del Dipartimento, il CCdS promuove fortemente soggiorni di studio all’estero presso istituzioni universitarie con le quali siano stabilite specifiche convenzioni (vedi Allegato 2).

Art.14 – Attività formative autonomamente scelte dallo studente

1. L’Ordinamento Didattico (Allegato 1) prevede, tra l’altro, l’acquisizione da parte dello studente di 16 CFU denominati “A scelta dello studente”. Nel manifesto degli studi sono proposti degli esami a scelta selezionati su indicazione del CCdS. Allo studente è garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell’Ateneo, purché tali esami non mostrino sovrapposizioni di contenuti con gli insegnamenti del Corso di Studi in Scienze e Tecniche Psicologiche. In tal caso la coerenza culturale e il peso in CFU dei corsi devono essere valutati dal CCdS su domanda documentata dello studente.
2. Le richieste di sostenere esami extracurricolari ai sensi dell’art.6 del R.D. n. 1269/38, art.23, comma 2 del D.R. n.840 del 09/09/2013, e delibera del Senato Accademico n.155 del 03/10/2019, saranno considerate solo se lo studente ha già acquisito 90 CFU del percorso formativo in Scienze e Tecniche Psicologiche. In ogni caso non saranno accolte richieste di esami extracurricolari per insegnamenti già previsti nel piano di studio.

Art.15 – Programmi dei corsi

1. Una descrizione dettagliata dei singoli corsi impartiti, con indicazione degli obiettivi formativi, conoscenze preliminari richieste, programmi, testi consigliati, modalità di svolgimento della valutazione e orario di ricevimento dei docenti, è disponibile e pubblicata annualmente nelle singole pagine Docenti del CdS.
2. Il programma del corso ha validità annuale. Lo studente che non riesca a sostenere l’esame nei termini previsti deve attenersi al programma dell’anno successivo o concordare un programma diverso con il Docente. Nel caso di soppressione del corso, lo studente dovrà contattare il Coordinatore del CdS per individuare nel piano di studi l’esame da sostenere.

Art.16 – Propedeuticità e obbligo di frequenza

1. Non sono previste propedeuticità obbligatorie.
2. Non è previsto l’obbligo di frequenza per le lezioni frontali, fatta salva la frequenza alle attività descritte nell’Art.12, comma 5. In questo caso l’attestazione di frequenza e l’accesso alla verifica delle competenze viene prevista una frequenza pari o superiore ai 2/3 della durata dell’attività.

Art.17 – Verifica dell’apprendimento e acquisizione dei CFU

1. Commissione d’esame:
 - a) Il CdS prevede l’acquisizione di 180 CFU ripartiti nei tre anni di durata del corso come specificato nell’Allegato 1.
 - b) Ai sensi dell’art.24 del Regolamento Didattico di Ateneo e dell’art.14, comma 6 del Regolamento Didattico di Dipartimento, gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione, nominata dal Presidente del Corso di Studio su proposta del relativo Consiglio

garantendone adeguata forma di pubblicità, anche ai sensi del disposto dell'art.2, comma 10, del Regolamento Didattico di Ateneo.

- c) Le Commissioni sono composte da almeno 2 membri, dei quali uno è il docente (Presidente della Commissione) al quale la struttura didattica ha affidato il relativo insegnamento e l'altro è un docente in possesso dei requisiti previsti dalla legge o un cultore della materia nominato dal Direttore di Dipartimento su proposta del CCdS.
- d) Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal docente che ha ufficiale incarico didattico della materia. In caso di corsi a più moduli o di esami integrati la commissione è costituita dai docenti cui è affidata la titolarità di ciascun modulo e/o esame e presieduta dal docente il cui insegnamento attribuisce un numero maggiore di CFU o con il più alto grado accademico o maggiore anzianità di servizio nel ruolo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, questi è sostituito da un altro professore ufficiale nominato dal Direttore di Dipartimento o dal Presidente del CdS.
- e) Ciascuna Commissione d'esame ha la responsabilità dello svolgimento delle prove per l'intero anno accademico cui si riferisce la nomina, compresa la sessione straordinaria. Trascorso tale termine la Commissione decade. Ad essa subentra la Commissione nominata per l'anno accademico successivo.

2. Calendario degli esami e verifiche del profitto:

- a) Il calendario degli esami di profitto è predisposto dal Coordinatore del CdS, sentiti i docenti, e reso pubblico sul sito nella sezione relativa al CdL triennale. Il calendario prevede almeno 8 appelli per ciascun corso di insegnamento ed è organizzato in modo da evitare la coincidenza nello stesso giorno di esami relativi a insegnamenti tenuti nello stesso anno di corso.
- b) Gli esami degli insegnamenti integrati, cioè articolati in più moduli, devono essere rigorosamente svolti in sedute uniche e collegiali.
- c) Eventuali rinvii delle sedute di esame possono essere disposti per comprovati motivi dal Presidente della Commissione d'esame il quale provvede a informare gli studenti e il Presidente del CdS. In nessun caso la data di una sessione d'esame può essere anticipata.
- d) L'esame può essere orale, scritto, o scritto e orale.
- e) Fermo restando il giudizio della Commissione, lo studente ha diritto di conoscere i criteri di valutazione che hanno portato all'esito della prova d'esame e a prendere visione della propria prova, se documentata.
- f) Gli accertamenti possono dare luogo a votazioni (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità nel caso di specifici insegnamenti (Art.24, comma 1, Regolamento didattico d'Ateneo).
- g) Gli esami comportano una valutazione, espressa in trentesimi, riportata sul verbale d'esame. L'esame si intende superato se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di votazione massima (30/30), la commissione può concedere la lode. La votazione di insufficienza non è corredata da votazione. Nel caso di prove scritte, è consentito allo studente di ritirarsi in qualsiasi momento per tutta la durata delle stesse. Nel caso di prove orali, è consentito allo studente di ritirarsi almeno fino al momento antecedente la verbalizzazione della valutazione finale di profitto.

- h) Gli esami di profitto e ogni altro tipo di verifica soggetta a registrazione previsti per il CdL triennale possono essere sostenuti solo successivamente alla conclusione dei relativi insegnamenti.
- i) Qualora la Commissione lo ritenesse funzionale per il raggiungimento degli obiettivi formativi, possono essere previste una o più prove intercorso, che saranno calendarizzate e che seguiranno il seguente regolamento:
https://www.psicologia.unicampania.it/images/assicurazioneDellaQualita/A29/Regolamento/regolamento_prove_intercorso.pdf
- j) Lo studente in regola con la posizione amministrativa può sostenere gli esami in tutti gli appelli previsti, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza (Art.19, Regolamento Didattico di Ateneo).
- k) Gli studenti fuoricorso, se iscritti ad un Corso di Laurea ad esaurimento possono contattare i singoli docenti per concordare le date di un appello ad hoc. In aggiunta a tale disposizione, gli studenti fuoricorso possono chiedere ai singoli docenti sedute di esame aggiuntive se tra una seduta e l'altra c'è un tempo superiore ai 40 giorni lavorativi, purché la seduta aggiuntiva sia distante dalla precedente e dalla seguente almeno 20 giorni lavorativi.
- l) Dopo ampia discussione, il Consiglio delibera all'unanimità, seduta stante, che gli studenti fuoricorso possano richiedere, sentita la disponibilità dei singoli docenti, una seduta di esame aggiuntiva se tra una seduta e l'altra c'è un tempo superiore ai 40 giorni lavorativi, purché la seduta aggiuntiva sia distante dalla precedente e dalla seguente almeno 20 giorni lavorativi
- m) Gli esami sostenuti negli appelli dell'anno successivo richiedono l'iscrizione al successivo anno accademico (regolare posizione amministrativa).
- n) Gli esami sostenuti nel periodo dal 1° settembre al 31 marzo dell'anno accademico successivo sono pertinenti all'anno accademico precedente e non richiedono reinscrizione (Art.19, Regolamento Didattico di Ateneo). Pertanto, nella sessione anticipata estiva degli appelli, potranno sostenere l'esame esclusivamente gli studenti iscritti all'anno accademico in cui si è tenuto l'insegnamento stesso.
- o) Gli studenti che al 31 marzo risultino in debito della sola prova finale possono regolarizzare l'iscrizione all'anno accademico successivo attraverso il pagamento della sola tassa d'iscrizione.
- p) Non è consentita la ripetizione di un esame già superato.
- q) Il Presidente della Commissione d'esame è responsabile della corretta verbalizzazione dell'esame.
- r) La verbalizzazione delle prove di profitto è disciplinata da apposita regolamentazione ed è effettuata on-line in sede d'esame. In caso di problemi tecnici è consentita la verbalizzazione off-line che si effettua scaricando il file Excel dei prenotati ("Listastudenti") dal sito web delle prenotazioni che deve essere comunque compilato (in forma elettronica) in sede d'esame. Il Presidente della Commissione provvederà a perfezionare la verbalizzazione on-line, mediante caricamento del file Excel nel più breve tempo possibile.
- s) Lo studente è tenuto a controllare la verbalizzazione dell'esame e, in caso di problemi o errori, dovrà scrivere al docente entro e non oltre 48 ore dalla avvenuta verbalizzazione.
- t) Ogni studente dalla propria pagina personale potrà verificare:
 - eventuali variazioni del calendario esami;

- la programmazione settimanale delle aule previste per gli esami.
- u) Per tutte le informazioni che riguardano la prova d'esame un avviso potrà essere inviato per tramite della e-mail istituzionale agli studenti ("Comunicazione agli iscritti") che si siano prenotati.

Art.18 – Richieste di convalida

1. Possono essere riconosciuti tutti i crediti formativi universitari già acquisiti se relativi ad insegnamenti che abbiano contenuti, documentati attraverso i programmi di insegnamento, coerenti con il percorso formativo previsto dal corso di studio, oltre allo stesso SSD degli insegnamenti previsti nell'Offerta Didattica.
2. Le richieste di convalida sono approvate dal CCdS.
3. Non è ammessa alcuna corrispondenza tra esami sostenuti in corsi di laurea di diverso livello, anche in presenza di uguale titolo dell'esame, di uguale programma e/o di uguale SSD. Pertanto, gli esami sostenuti in una laurea di II livello (magistrale) non possono valere per la convalida in una laurea di I livello (triennale). Per gli esami sostenuti in corsi di vecchio ordinamento (antecedente D.M. 509) è la commissione a stabilire la pertinenza di livello.
4. I master universitari di qualunque livello e i corsi universitari di specializzazione cui si accede con una laurea (di qualunque tipo) sono equiparati a corsi di studio di II livello e pertanto soggetti a quanto regolamentato nel comma precedente (non riconoscibili nelle lauree di classe L-24).
5. Per tutti gli esami sostenuti si applica un criterio di validità temporale, corrispondente a un massimo di 9 anni per le lauree triennali.
6. Nessun esame può essere riconosciuto per un numero di CFU superiore, e quindi, ad esempio, un esame di 6 CFU non può essere riconosciuto come equivalente a un esame da 8 CFU.
7. In caso di esami con CFU insufficienti, sarà richiesta un'integrazione a compensazione del divario.
8. La tipologia e il contenuto delle integrazioni sono definiti dal docente responsabile del corso.
9. Per sostenere le integrazioni lo studente, dopo aver concordato il programma con il docente, dovrà regolarmente prenotarsi all'esame.
10. La convalida definitiva degli insegnamenti oggetto di integrazione avverrà solo dopo l'avvenuta verbalizzazione da parte del docente del voto finale.
11. Ogni altro aspetto riguardante le richieste di convalida vengono disciplinate dal Regolamento per il Riconoscimento di Esami del CdS, consultabile al seguente link: [www.psicologia.unicampania.it/images/dipartimento/REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI ESAMI.pdf](http://www.psicologia.unicampania.it/images/dipartimento/REGOLAMENTO_PER_IL_RICONOSCIMENTO_DI_ESAMI.pdf).

Art.19 – Annullamento esami

1. Lo studente è tenuto a conoscere le norme dell'ordinamento didattico e del regolamento didattico del CdL triennale per ciascun anno accademico nonché le regole amministrative ai fini della validità di carriera a pena di annullamento degli esami che siano sostenuti in violazione delle norme stesse.
2. Si procederà all'annullamento d'ufficio in caso di:

- a) mancata iscrizione all'anno accademico per il quale l'esame è previsto;
 - b) ripetizione di esame già superato;
 - c) esame sostenuto senza aver acquisito le frequenze minime previste dal Regolamento Didattico.
3. L'esame annullato per mancanza iscrizione all'anno accademico (cfr. 2a) dovrà essere ripetuto.

Art.20 – Opportunità offerte durante il percorso formativo

Il CdS partecipa alle attività del Centro di Orientamento e Placement (COP) per le attività di orientamento in ingresso, in itinere e di accompagnamento al lavoro (<http://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/orientamento-e-placement>).

Inoltre il CdS partecipa alle attività di Dipartimento di Assistenza per lo svolgimento di periodi di formazione all'estero (tirocini e stage; <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/tirocini>) e offre e promuove attività di mobilità internazionale degli studenti (<http://www.unicampania.it/index.php/international>).

Art.21. – Prova finale e conseguimento del titolo di studio

1. La prova finale (<http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche> - <http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche> - [caratteristiche-della-prova-finale-e-modalità-di-svolgimento-della-prova-finale](http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche)[#caratteristiche-della-prova-finale-e-modalità-di-svolgimento-della](http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche)[prova-finale](http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche)) consisterà nel redigere un elaborato scritto (“tesi di laurea”) che documenti il possesso delle competenze teoriche e metodologiche acquisite durante il corso. Tale elaborato scritto può consistere in:
 - a) un'analisi critica di alcuni articoli di ricerca o di alcuni contributi teorici (rassegna critica della letteratura scientifica su un tema);
 - b) una relazione su una ricerca empirica/sperimentale condotta.

In entrambi i casi, l'elaborato scritto viene preparato sotto la supervisione di un docente del CdS o di altri Corsi di Studio del Dipartimento di Psicologia. L'argomento scelto deve essere concordato con il relatore e sviluppato autonomamente dallo studente sulla base delle indicazioni fornite dal relatore. Le attività connesse devono essere proporzionali all'impegno previsto. Alla prova finale sono attribuiti 6 CFU.

2. La prova finale viene verbalizzata con un giudizio di idoneità che una commissione, composta dal Coordinatore del CdS e da almeno un altro docente del CdS, esprime sull'elaborato sulla base delle indicazioni che ogni relatore fornisce per ciascun studente supervisionato e che abbia presentato idonea domanda di laurea alla Segreteria Studenti del Dipartimento di Psicologia.
3. Lo studente non è tenuto a essere presente durante la prova finale.
4. L'idoneità acquisita alla prova finale è obbligatoria per poter accedere alla seduta di laurea per il conseguimento del titolo.

5. La Commissione della seduta della laurea triennale è nominata dal Direttore del Dipartimento ed è composta da 3 membri (professori e/o ricercatori strutturati dell'Ateneo), di cui almeno un professore di ruolo di prima o seconda fascia.
6. Durante la seduta di laurea, accertato il raggiungimento del numero previsto di crediti formativi, la Commissione procederà alla sola proclamazione del titolo in Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche. In sede di proclamazione la Commissione indicherà il punteggio (voto di laurea) conseguito da ciascun candidato. Il voto di laurea triennale si fonda sui seguenti parametri:
 - a) la media ponderata dei voti ottenuti ai singoli esami previsti dal piano di studi su base 110 (centodecimi);
 - b) un "bonus curriculum" secondo i seguenti criteri: 0 punti se la media ponderata è inferiore a 77/110; 1 punto se la media ponderata è compresa tra 77/110 e 88/110; 2 punti se la media ponderata è compresa tra 88/110 e 99/110; 3 punti se la media ponderata è superiore a 99/110;
 - c) un bonus di 1 punto per il conseguimento del titolo nei tempi prescritti (indice dei tempi di completamento del percorso universitario);
 - d) il voto del relatore all'elaborato scritto (da 1 a 4 punti).
7. La valutazione della commissione è espressa in centodecimi (110). L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio massimo di 110/110, è subordinata alla accertata rilevanza dei risultati raggiunti dal candidato e alla valutazione unanime della Commissione.

Art.22 – Tirocinio

Il laureato nel Corso di Studi Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche che intenda svolgere la professione di psicologo junior deve superare un esame di stato a cui può accedere solo dopo avere effettuato un tirocinio professionalizzante della durata di un anno presso enti e strutture convenzionati con il Dipartimento di Psicologia. L'elenco degli enti convenzionati con il Dipartimento di Psicologia è consultabile sulla pagina web del Dipartimento di Psicologia all'indirizzo:

- <https://www.psicologia.unicampania.it/didattica/tirocini>

Laddove ve ne sia disponibilità, è possibile effettuare il Tirocinio Professionalizzante presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", presso i Dipartimenti e gli Istituti di discipline psicologiche, nonché presso altre strutture nelle quali operi un docente di discipline psicologiche, che abbia i requisiti previsti al paragrafo III del Regolamento dei Tirocini dell'Ordine degli Psicologi della Campania.

Art.23 – Iniziative per l'assicurazione della qualità

Il CdL Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche è impegnato nel miglioramento continuo delle attività e dei servizi erogati. A tal fine, adotta un sistema di assicurazione interna della qualità e di valutazione della didattica volto al monitoraggio continuo dei livelli di qualità dell'offerta formativa, in accordo con le relative politiche definite dall'Ateneo e promosse dal Dipartimento.

1. In attuazione del Regolamento del Dipartimento, il CdS è rappresentato nella CPDS attraverso la componente docente e componente studentesca appartenente al corso stesso, e attraverso sistematici confronti attivati dalla Commissione con le/i docenti e le/gli studentesse/studenti del

CdS non presenti in CPDS e con il gruppo di autovalutazione (Commissione Assicurazione della Qualità o Commissione AQ), di cui al comma 4.

2. La CPDS svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti da parte dei docenti, compresi l'orientamento, il tutoraggio e il placement. La Commissione individua specifici indicatori per la valutazione dei risultati e formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. Per il CdS vengono resi disponibili la Scheda Unica Annuale, i Rapporti di Riesame, i risultati dei Questionari di Valutazione, le convocazioni dei CCdS (<http://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita/qualita-della-didattica/assicurazione-della-qualita-corso-di-laurea-in-scienze-e-tecniche-psicologiche-commissione-paritetica>).
3. All'interno del corso di studio è operativo un gruppo di autovalutazione (Commissione AQ: <http://www.psicologia.unicampania.it/dipartimento/assicurazione-della-qualita/qualita-della-didattica/assicurazione-della-qualita-corso-di-laurea-in-scienze-e-tecniche-psicologiche>) che svolge un costante monitoraggio delle iniziative realizzate e dei risultati prodotti, anche mediante la predisposizione della Scheda di Monitoraggio Annuale e la redazione, quando ritenuto opportuno o quando prescritto, del Rapporto di Riesame Ciclico. Nello specifico analizza, valuta e formula proposte al CCdS relativamente a:
 - organizzare e verificare il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nella Scheda SUA-CdS del CdL triennale;
 - sovrintendere al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni delle diverse parti (studenti, laureandi, laureati, docenti, enti e/o imprese che instaurano rapporti di tirocinio o stage);
 - procedere con le operazioni di stesura delle Schede di Monitoraggio Annuale del CdS, valutare l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
 - assicurare il corretto flusso informativo da e verso la CPDS.

Art.24 – Valutazione dell'attività didattica

L'attività didattica viene valutata tenendo conto:

- a) del giudizio espresso dagli studenti sull'attività dei docenti e la qualità dell'organizzazione didattica;
- b) della regolarità delle carriere degli studenti;
- c) della dotazione di strutture e laboratori;

- d) dei dati che emergono dalla Relazione finale della CPDS del Dipartimento di Psicologia, dalla Scheda di Monitoraggio Annuale degli indicatori del CdS, dal Rapporto di Riesame Ciclico, dai report delle banche dati di Ateneo, Almalaurea e indicatori ANVUR.

Art.25 – Riconoscimento di crediti e trasferimento da altro Ateneo o Corso di Studio

1. È possibile accedere al CdS in seguito a trasferimento da altra sede o a passaggio di corso all'interno dell'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" previo il superamento dell'apposita selezione, con il collocamento in graduatoria in posizione utile per finalizzare l'iscrizione in base al numero di posti previsti.
2. Il CCdS può riconoscere come CFU attività formative svolte in precedenti carriere, anche non completate o caducate, presso istituzioni universitarie o equivalenti, italiane o estere, che abbiano previsto una verifica e un giudizio finali. Al fine del riconoscimento lo studente dovrà documentare esaurientemente i contenuti formativi e l'articolazione didattica delle attività svolte, e il giudizio finale ottenuto.
3. Nelle operazioni di riconoscimento di precedenti attività formative il CCdS fa riferimento ai contenuti minimi per ambito disciplinare indicati dall'Ordinamento Didattico di Sede.
4. Se le attività di cui è richiesto il riconoscimento sono state effettuate da più di nove anni il CCdS valuterà l'eventuale obsolescenza dei contenuti formativi e potrà richiedere un colloquio integrativo o non concedere il riconoscimento.
5. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
6. Relativamente al trasferimento degli studenti da altro Corso di Studio della Università della Campania "Luigi Vanvitelli" o di altra Università, è assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze possedute o conoscenze aggiuntive richieste.
7. Nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un Corso di Studio appartenente alla medesima Classe o Classe equivalente, il numero di crediti direttamente riconosciuti per lo stesso SSD è pari al 100% dei crediti maturati. Nel caso in cui il corso di provenienza sia svolto in modalità a distanza è applicato il medesimo criterio solo se il corso di provenienza risulta accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'art.2, comma 148, del D.Lgs. del 3/10/2006, n.262, convertito dalla legge 24/11/2006, n.286.
8. In relazione al numero di crediti riconosciuti, ai sensi dei precedenti commi, il CCdS può abbreviare la durata del corso ammettendo lo studente a un anno successivo al primo o al secondo in base al Regolamento di riconoscimento Crediti del CdS.
9. La delibera di convalida di esami e altre attività formative svolte in istituzioni universitarie italiane o estere deve esplicitamente indicare le corrispondenze con le attività formative previste nel Piano di Studio ordinamentale o individuale dello studente.

Art.26 – Riconoscimento degli studi compiuti all'estero

1. Il riconoscimento degli studi compiuti all'estero per gli studenti comunitari ovunque residenti, gli studenti extracomunitari soggiornanti in Italia di cui all'art.39, 5° comma, del D.Lgs. n.286/1998 e per i cittadini extracomunitari residenti all'estero in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è regolamentato ai sensi dell'art.27 del Regolamento Didattico di Ateneo

(<https://www.unicampania.it/doc/ateneo/amministrazione/regolamenti/regolamentiareapubblica/didatticoateneo/Regolamento%20Didattico%20di%20Ateneo%20adeguato%20alla%20Legge%20240-10.pdf>).

2. Gli stranieri, prima di ottenere il riconoscimento del titolo accademico estero, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante un colloquio con una Commissione appositamente nominata dal Direttore di Dipartimento. Il candidato che non riporti in tale prova giudizio favorevole non può ottenere il riconoscimento. La prova può essere ripetuta all'inizio dell'anno accademico successivo.
3. Nel caso di superamento della suddetta prova di lingua, il CCdS valuta il curriculum del richiedente, tenendo conto dei crediti formativi acquisiti ed esprime il proprio giudizio in merito. Il giudizio del CCdS viene sottoposto al vaglio del CdD che lo approva con propria delibera e propone al Rettore di:
 - dichiarare che il titolo estero abbia lo stesso valore, a tutti gli effetti, di uno di quelli conferiti dalla Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli";
 - ammettere l'interessato a sostenere la prova finale, dispensandolo da tutti gli esami del corso di studio;
 - riconoscere parzialmente il curriculum del richiedente dispensando un certo numero di esami. In tal caso la delibera del CdD deve indicare il piano di studio assegnato allo studente, l'anno di iscrizione, gli esami/verifiche da sostenere, l'eventuale dispensa dalla frequenza, ove prevista come obbligatoria. Lo studente interessato per essere ammesso all'esame finale dovrà acquisire i crediti e sostenere gli esami indicati in debito. In caso di esito positivo della prova finale allo studente sarà rilasciato il relativo titolo di studio.

Art.27 – Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero

1. Lo svolgimento di attività di studio all'estero è riconosciuto come parte integrante del piano di studi sulla base del piano formativo individuale indicante le attività didattiche da completare presso l'Università ospitante e il relativo numero di CFU che devono risultare congrui rispetto agli obiettivi e alla durata del corso di laurea. Sulla base della certificazione esibita allo studente sono riconosciute al termine del periodo di studio le attività didattiche svolte in sostituzione di quelle previste nel proprio piano di studi e/o le attività di ricerca svolte connesse allo sviluppo della tesi di laurea.
2. Nella definizione dei progetti di attività formative da seguire all'estero e da sostituire ad alcune delle attività previste dal corso di studio di appartenenza, o delle attività di studio o di ricerca legate alla tesi di laurea, si avrà cura di perseguire non la ricerca degli stessi contenuti, bensì la piena coerenza con gli obiettivi formativi del corso di studio. Sentito il delegato ERASMUS di Dipartimento, il CCdS e il CdD riconosceranno i crediti maturati all'estero. Nel caso delle attività di studio o di ricerca connesse alla tesi, tali attività dovranno essere inserite nel *learning agreement* firmato sia dal relatore che dall'Università ospitante così come previsto dalle procedure standard per gli scambi ERASMUS. Il numero di CFU riconosciuto non potrà in alcun modo superare la metà dei CFU previsti per la prova finale dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea al quale lo studente è iscritto.

3. Nel caso in cui sussista un accordo istituzionale o un piano formativo preventivamente stipulato secondo le modalità previste dalla Unione Europea oppure nel caso in cui il Consiglio della struttura didattica abbia approvato nell'ambito di altri programmi di scambio tabelle di equivalenza con corsi e seminari tenuti presso l'Università partner o istituti di istruzione universitaria equiparati, il riconoscimento è dato per acquisito, fatti salvi gli opportuni accertamenti in sede amministrativa.
4. Lo studente che intenda svolgere parte dei propri studi all'estero deve presentare apposita domanda nella quale dovrà indicare gli insegnamenti e le attività che si propone di seguire all'estero e presso quali Università. La domanda è sottoposta all'autorizzazione del CCdS e del CdD, che delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti e del parere espresso dal CCdS.

Art.28 – Tutorato

1. Le attività di tutorato sono dirette a tutti coloro che potrebbero essere interessati ad iscriversi al CdS e agli studenti iscritti.
2. Il tutorato si avvale di diverse competenze fra loro coordinate. Gli uffici amministrativi sono preposti a fornire le informazioni tecnico-amministrative relative ai corsi di studio e all'organizzazione del Dipartimento. I docenti con compiti di tutorato sono incaricati di offrire informazioni di tipo scientifico e formativo e un supporto per la scelta del piano di studio e di fornire informazioni riguardanti le opportunità didattiche offerte agli studenti.
3. I nominativi e i recapiti con compiti di tutorato saranno annualmente indicati sul sito del Dipartimento, nella sezione relativa al CdS (<http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche><http://www.psicologia.unicampania.it/didattica/corsi-di-studio/scienze-e-tecniche-psicologiche-tutor-disponibilipsicologiche#tutor-disponibili>).

Art.29 – Decadenza dallo status di studente

Decade dallo status di studente universitario dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" lo studente che non abbia sostenuto alcun esame di profitto per 8 anni accademici consecutivi (Art.30 Regolamento Didattico di Ateneo).

Art.30 – Modifiche del Regolamento di Corso di Studio

1. Modifiche del presente Regolamento potranno essere proposte dal Presidente del CCdS o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza semplice.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al Regolamento di Ateneo o al Regolamento di Dipartimento o di altre disposizioni in materia, si procederà alla verifica della congruenza e all'eventuale revisione del presente Regolamento.

Art.31 – Disposizioni finali

1. Eventuali questioni interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno risolte dal Direttore del Dipartimento pro-tempore.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge, ivi compresi lo Statuto di Ateneo, il Regolamento Didattico di Ateneo e il Regolamento Didattico di Dipartimento.

Allegato 1

**Corso di Studio in
Scienze e Tecniche Psicologiche
(Classe L-24 Psicologia) Durata:
3 anni**

Crediti: 180 CFU

Accesso: numero programmato locale

REGOLAMENTO DIDATTICO

Allegato 1

Ordinamento Didattico

Attività di base			
ambito: Fondamenti della psicologia		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 20)		32	32 - 40
gruppo	settore		
B11	M-PSI/03 Psicometria	24 - 32	24 - 32
	M-PSI/01 Psicologia generale		
B12	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	8 - 8	8 - 8
ambito: Formazione interdisciplinare		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito (minimo da D.M. 10)		14	14 - 20
gruppo	settore		
B21	BIO/13 Biologia applicata	14 - 20	14 - 20
	M-PED/01 Pedagogia generale e sociale		
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività di base: - minimo da D.M. 30			
Totale attività di Base		46	46 - 60
Attività caratterizzanti			
ambito: Psicologia generale e fisiologica		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		30	28 - 44
Gruppo	Settore		
C11	M-PSI/01 Psicologia generale	8 - 16	8 - 16
C12	M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica	12 - 16	12 - 16

C13	M-PSI/03 Psicometria	8 - 12	8 - 12
ambito: Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		8	8 - 8
Gruppo	Settore		
C21	M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione	8 - 8	8 - 8
ambito: Psicologia sociale e del lavoro		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		16	16 - 24
Gruppo	Settore		
C31	M-PSI/05 Psicologia sociale	16 - 24	16 - 24
	M-PSI/06 Psicologia del lavoro e delle organizzazioni		
ambito: Psicologia dinamica e clinica		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'ambito		26	24 - 30
Gruppo	Settore		
C41	M-PSI/07 Psicologia dinamica	16 - 18	16 - 18
C42	M-PSI/08 Psicologia clinica	8 - 12	8 - 12
Minimo di crediti riservati dall'ateneo: - (minimo da D.M. 60)			
Totale attività Caratterizzanti		80	76 - 106

Attività formative affini o integrative		CFU	CFU Rad
intervallo di crediti da assegnarsi complessivamente all'attività (minimo da D.M. 18)		18	18 - 36
A11	INF/01 - Informatica	12 - 14	12 - 24
	M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche		
A12	M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale	6 - 6	6 - 12
Totale attività Affini		18	18 - 36

Altre attività		CFU	CFU Rad
A scelta dello studente		16	16 - 16
Per la prova finale e la lingua straniera (art. 10, comma 5, lettera c)	Per la prova finale	6	6 - 6
	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera	8	8 - 12
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. c		14	
Ulteriori attività formative (art. 10, comma 5, lettera d)	Ulteriori conoscenze linguistiche	-	-
	Abilità informatiche e telematiche	6	6 - 6
	Tirocini formativi e di orientamento	-	-
	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	-	-
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle Attività art. 10, comma 5 lett. d		6	
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali		-	-
Totale Altre Attività		36	36 - 40

Allegato 2

**Corso di Studio in
Scienze e Tecniche Psicologiche
(Classe L-24 Psicologia) Durata:
3 anni**

Crediti: 180 CFU

Accesso: numero programmato locale

REGOLAMENTO DIDATTICO

Allegato 2

Strutture estere convenzionate con il Dipartimento

N	Paese	Università	Accordo	Data
1	Cipro	University of Cyprus	209649-EPP-1-2014-1-CY-EPPKA3-ECHE	18/07/2018
2	Francia	Universite Charles de Gaulle Lille3	28121-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE	03/11/2014
3	Francia	Universite de Nice Sophia Antipolis	28502-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE	27/03/2014
4	Francia	Universite de Rouen Normandie	28029-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE	11/07/2017
5	Francia	Universite Paris Descartes	28144-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE	10/05/2016
6	Francia	Universite Pierre et Marie Curie - Paris 6	27949-EPP-1-2014-1-FR-EPPKA3-ECHE	04/03/2014
7	Grecia	University of Peloponnese	223849-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE	31/07/2018
8	Lituania	Vilniaus Universitetas	63543-EPP-1-2014-1-LT-EPPKA3-ECHE	23/05/2014
9	Polonia	Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza W Poznaniu	46844-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE	19/04/2014
10	Polonia	Uniwersytet Szczecinski	48921-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE	07/02/2019
11	Spagna	Universidad Autonoma de Madrid	28579-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE	06/11/2014
12	Spagna	Universidad Complutense de Madrid	28606-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE	20/03/2014
13	Spagna	Universidad de Granada	28575-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE	11/07/2016
14	Spagna	Universidad de Malaga	28699-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE	04/03/2014
15	Spagna	Universitat de Barcelona	28570-EPP-1-2014-1-ES-EPPKA3-ECHE	16/01/2014
16	Turchia	Abant Izzet Baysal Universitesi	221362-EPP-1-2014-1-TR-EPPKA3-ECHE	07/03/2018
17	Turchia	Adnan Menderes Universitesi	221252-EPP-1-2014-1-TR-EPPKA3-ECHE	20/02/2014